

CIG 7887561D3C

Norme di Gara CIG 7887561D3C

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA E DI MECCANICA DI PRECISIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA E DI ORGANI MECCANICI PER SISTEMI E ATTREZZATURE DI PROVA PER L'ESECUZIONE DI TEST MECCANICI PRESSO I LABORATORI DI PROVE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA SEDE IN VIA CLAUDIO 21 - DURATA 3 ANNI

Il presente Elaborato, ha lo scopo di illustrare al meglio i requisiti di partecipazione e la formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dal Capitolato TECNICO **CIG 7887561D3C** d'Appalto e dai relativi allegati *infra* elencati, dall'elaborato *NORME DI GARA* che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nei predetti atti di gara.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "*tracciabilità dei flussi finanziari*" e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
- dai vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania*" .

ART. 1)

Breve descrizione dell'appalto

Il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura (d'ora in poi denominato DIST) intende espletare una procedura negoziata mediante offerta tecnico economica avente ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro (AQ) con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 D.lgs 50/2016 e smi per la **FORNITURA E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA E DI MECCANICA DI PRECISIONE** per la realizzazione di set up di prova e di organi meccanici per sistemi e attrezzature di prova per l'esecuzione di test meccanici presso i laboratori di prove del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura sede in via Claudio 21, della durata di tre anni dalla stipula dell' AQ e/o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo cumulativo di € 95.000,00 (novantacinquemila/00), più I.V.A. a norma di legge.

In particolare, la fornitura e i servizi richiesti in oggetto, riguardano la realizzazione, la fornitura e l'assistenza al montaggio, di:

- strutture/sistemi in carpenteria metallica di set-up di prove, i quali potranno essere costituiti da un insieme o da singole parti di profili metallici lavorati e non, barre di precarico filettate, sistemi di vincoli e/o di contrasto in carpenteria metallica (in composizione saldata), piastre forate e filettate, sistemi di cerniere cilindriche e sferiche, flange di collegamento, piastre di giunzione, ecc.;
- fornitura di nuovi organi meccanici accessori e/o revisione e rettifica di quelli esistenti (snodi/articolazioni meccanici, sistemi di afferraggio/collegamento dei provini, sistemi di ampliamento esterno, ampliamento della forometria, ecc.) delle attrezzature di prova meccaniche e oleodinamiche quali, presse, attuatori e martinetti, tavole vibranti, basamenti e sistemi di contrasto, ecc;
- servizio di pronto intervento sui suddetti sistemi per effettuare eventuali modifiche e rettifiche in caso di comportamenti anomali dei provini e/o dei sistemi di prova durante l'esecuzione dei test.

Le specifiche tecniche degli elementi da realizzare in carpenteria metallica e degli organi meccanici di precisione, sono a carico del personale tecnico del DIST.

Trattandosi di affidamento con Accordo Quadro, si precisa che: - i quantitativi sopra elencati sono stimati e calcolati su base storica, possono subire variazioni in rapporto alle esigenze effettive e non vincolano pertanto in alcun modo l'Ente all'acquisto o al rispetto delle suddette quantità - non sono garantiti al Contraente né la fornitura di quantità minime o comunque predeterminate dei beni oggetto dell'appalto, né il raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Gli ordinativi si perfezioneranno secondo le quantità e tipologie di fornitura di materiale di volta in volta richieste dai singoli interessati del dipartimento, e si affideranno appalti specifici, stipulando contratti applicativi dell'Accordo Quadro.

Con i citati contratti applicativi verranno definite le tipologie di prodotti richieste, le quantità, le modalità di consegna, le sedi di consegna con indicazione di un referente, i riferimenti per la fatturazione e quanto non già disciplinato dall'Accordo Quadro.

Importo Massimo complessivo Stimato

L'Importo massimo stimato complessivo pari ad € 95.000,00 oltre Iva

Si precisa che tali importi massimi stimati **rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione del Contributo a favore dell'ANAC** e sono stati stimati in osservanza del disposto di cui all'art. 35, co. 4, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Si precisa che l'importo massimo complessivo pari ad € 114.000,00 oltre Iva è così determinato:

- 1) importo presunto complessivo soggetto a ribasso: € 95.000,00 oltre IVA;
- 2) Quinto d'obbligo ex art.106 D. Lgs 50/2016 per complessivi: €19.000,00 oltre IVA;

Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di tre anni

Trova applicazione l'art. 32, comma 8 e comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2)

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici individuati con la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di cui all'Avviso Pubblico Esplorativo n.2/2019

Gli operatori economici individuati ammessi a partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti,

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i;
- b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identiche e/o analoghe a quelle oggetto dell'appalto (per analogia v. *infra*);
- c) fatturato minimo annuo globale, negli esercizi **2015 - 2016 - 2017**, non inferiore: 190.500,00 -
- d) fatturato minimo annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, nel triennio **2015 - 2016 - 2017**, non inferiore: 95.000,00

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

- RTI e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016:

In ogni caso il RTI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

ART. 3)

Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

Garanzia a corredo dell'offerta.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del Dlgs 50/2016, l'offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla *garanzia provvisoria*, sotto forma di fideiussione.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.

161 del D. Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria è pari all'importo di : 1.900,00 euro

I concorrenti, in quanto necessariamente in possesso della Certificazione di sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001: 2008 (in alternativa: nuova edizione UNI EN ISO 9001: 2015), nonché della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), potranno usufruire del beneficio, previsto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
2. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
3. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
4. i concorrenti in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 20 per cento anche cumulabile con quella di cui ai precedenti periodi;
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento.
6. i concorrenti in possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 30 per cento non cumulabile con quelle di cui ai precedenti periodi.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nel plico di gara copia della certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R 445/2000 e s.m.i.

Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI, AVVALIMENTO:

- in caso di partecipazione in **RTI e di Consorzi ordinari**, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia se almeno una delle imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione;
- in caso di partecipazione in **Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, del D.Lgs. 50 del 2016**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio.
- **In caso di Avvalimento**, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui – a scelta del concorrente – dovrà essere presentata la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* :

Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93 per ciascun lotto al quale il concorrente partecipa.

La cauzione dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il concorrente per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta (fideiussione), dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla gara.

Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara:

- **la fideiussione di cui al punto, così come precisato *infra*;**

La fideiussione prodotta in **forma cartacea** deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale rilasciata dall'assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

Ove la polizza fideiussoria presentata dal concorrente sia prodotta dal garante in via informatica, nel plico di gara, dovrà essere inserito, in alternativa:

A. Documento informatico (memorizzato su CD) ai sensi dell'art. 1 lettera p) del Dlgs 82/2005 e s.m.i., sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

B. Copia informatica (memorizzata su CD) del documento originale, con dichiarazione di conformità attestata da un pubblico ufficiale (sottoscritta con firma digitale) a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove la copia informatica presentata dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità;

oppure

C. Copia cartacea del documento informatico, con dichiarazione di conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove il documento cartaceo presentato dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità.

Qualora la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* si riferisca a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il Consorzio o il GEIE.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Dlgs 50/2016, l'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Pertanto, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre, nel plico dell'Offerta, con le modalità di seguito precisate, una **inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel plico contenente l'Offerta, così come precisato *infra*.**

Relativamente alla:

- **garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;**

- **dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**

l'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>.

Ciò, al fine di assicurare che la garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Ove tale verifica dia esito negativo, l'Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a costituire una nuova garanzia a corredo dell'offerta con le modalità prescritte nel presente paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà **l'esclusione automatica** del concorrente.

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio *infra* descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la presentazione dell'offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- lo svincolo della fideiussione avverrà a cura del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- ✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 103 del Dlgs 50/2016.

ART. 4)

Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione

- Le offerte devono pervenire al Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura **a pena di esclusione**, entro il termine del 24.06.2019 alle ore 12:00 al seguente indirizzo del **Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura via Claudio 21 80125 Napoli ed. 6 primo piano presso la segreteria amministrativa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.**

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le offerte arrivate oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi con nota del Rup della procedura.

Sul plico dovrà essere indicato il seguente oggetto **FORNITURA DI CAPENTERIA CIG 7887561D3C**

Nel plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi dovrà essere inserita la seguente documentazione:

A) il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità (V. Nota 3), con le precisazioni formulate da questa Amministrazione :

- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A2 (DGUE)* e A3 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nella pec) (**v. Nota 1**). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A4* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nella pec) in conformità al facsimile Modello A3.*

B) Per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta:

modello attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

C1) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **(Vedi nota 1).**

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

C2) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:

Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e la parte di servizi che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

D) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015): dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa, con l'indicazione del CIG, della data di pagamento, nonché dell'/gli importo/i del/i lotto/i per cui il concorrente intende partecipare di seguito elencati:

CIG **7887561D3C**

Si rinvia alla consultazione del sito dell'ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

Si precisa che la mancanza della dichiarazione circa l'avvenuto pagamento nei termini nella pec di gara non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il tramite dell'AVCPASS, ad accertare l'avvenuto pagamento. Ove gli esiti della verifica fossero negativi, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo della gara.

F) il PASSOE generato per il lotto al quale il concorrente intende partecipare in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel PLICO). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCpass ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

G) Un plico, contrassegnato dalla dicitura “OFFERTA TECNICA - CIG 7887561D3C contenente una relazione tecnica completa e dettagliata di massimo 5 cartelle, per i criteri relativi ai punti A.1 e A.2 di cui alla tabella 2 del CAPITOLATO TECNICO CIG 7887561D3C. Si precisa, inoltre, che la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio. **Si precisa, inoltre, che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nel plico generale o nel plico relativo all'offerta tecnica nonché la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione automatica del concorrente.**

H) Un plico, a pena di esclusione automatica, contrassegnato dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA - CIG 7887561D3C” e contenente l'elaborato economico secondo il facsimile Modello E, debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa risultante da idonea documentazione allegata. Nella formulazione dell'offerta economica, contenente 3 (tre) ribassi per ciascun prezzo a base d'asta specificato nel CAPITOLATO TECNICO CIG 7887561D3C , il concorrente dovrà:

1. indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta.

Il ribasso offerto dovrà essere un numero positivo diverso da zero. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere si terrà conto unicamente di quest'ultimo. Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Il ribasso percentuale deve riportare tre cifre decimali; detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara, con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%);

2. dichiarare i costi specifici per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta. L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, accerterà in ogni caso la congruità dell'Offerta anche in relazione

a detto importo, che dovrà risultare congruo in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio. La mancanza dell'indicazione, nell'Offerta Economica, degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 3 del 20/03/2015; cfr. anche Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5582 del 15/12/2016).

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte in aumento sull'importo a base d'asta. Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali.

Si precisa che l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere – a mezzo PEC o fax – di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Si precisa, inoltre, che:

Per le Raggruppamenti Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A)** nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate. L'offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, si precisa che:

- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) e dell'art. 46 comma 1 lettera e) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello A2/DGUE distinto;

I) Un plico, a pena di esclusione automatica, contrassegnato dalla dicitura **“OFFERTA TEMPORALE - CIG 7887561D3C”** e contenente l'elaborato temporale secondo il facsimile Modello H, debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa risultante da idonea documentazione allegata, specificando il tempo entro il quale si garantisce l'intervento.

Nella plico generale dovrà essere, altresì, inserita – a titolo collaborativo ed acceleratorio – la seguente documentazione:

I) UN FILE contrassegnato dalla dicitura “**Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. CIG 7887561D3C**” redatto secondo il facsimile Modello D), contenente:

- *Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.*, con l’indicazione dei familiari conviventi e **completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio.**

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 comma 9 del Dlgs 50/2016. La sanzione pecuniaria è fissata:

- in misura pari all’un per mille dell’importo complessivo

Si evidenzia, infine, che - ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 50/2016 – tutte le comunicazioni con i concorrenti relative al presente appalto avverranno tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo che il concorrente avrà indicato all’interno della documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Dipartimentale Gare e Contratti. Diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.

ART. 5)

Apertura offerte e svolgimento gara

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del Dlgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e dell’attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto, sulla base di quanto riportato nei documenti di gara denominati CAPITOLATO TECNICO CIG 7887561D3C

Il Rup, all’uopo nominato, provvederà, nel giorno e nell’ora indicati tramite avviso sull’Albo *on line* di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso di almeno un giorno, presso la segreteria amministrativa sita al 1° piano dell’EDIFICIO 6 di via Claudio 21, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione di cui al precedente art. 4, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

In successive sedute pubbliche, una Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, provvederà ad aprire le offerte: tecnica, temporale ed economica dei concorrenti, registrandone il relativo contenuto.

La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato CAPITOLATO TECNICO CIG 7887561D3C. Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, aprirà la busta contenente l’Offerta Temporale presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e quindi procederà a dare lettura della stessa. La valutazione delle offerte temporali e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato CAPITOLATO TECNICO CIG 7887561D3C.

Conclusa la valutazione delle offerte temporali, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati all'offerta temporale, aprirà la busta contenente l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e quindi procederà a dare lettura della stessa.

In successiva seduta riservata, la Commissione di gara procederà ad attribuire i punteggi per l'Offerta Economica, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato CAPITOLATO TECNICO CIG **7887561D3C** secondo le formule ivi riportate. Quindi, la Commissione procederà a sommare i punteggi dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Temporale e dell'Offerta Economica, nonché a redigere la graduatoria provvisoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 D.Lgs 50/16 e s.m.i. In seduta pubblica, la Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria e dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza, come di seguito precisato:

il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell'Offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa);

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all'esito della valutazione di cui al punto precedente, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di aggiudicazione provvisoria, a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;

Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa risultata non anomala.

Nel caso in cui le offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio.

Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri di rappresentanza o di delega.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall'Amministrazione mediante avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web.

L'aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

Il soggetto abilitato alla verifica provvederà ad accertare in capo al primo ed al secondo in graduatoria la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta a comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS (o se attiva attraverso la Banca Dati Nazionale di cui all'art. 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016). Qualora risultassero malfunzionamenti del sistema, si procederà ad interloquire direttamente con gli Enti Certificatori.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso l'AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti.

Si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall'art. 86 del predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Servizi la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione-decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione medesima - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, Il Dipartimento incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 il Dipartimento si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Dipartimento si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., il Dipartimento informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n° 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n° 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva.

ART. 6)

Informazioni complementari: lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

- **dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti: **Clausola 1):** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **Clausola 2):** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni

per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:

1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità

giudiziaria; II) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

- **Dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10)** tese a tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:
 - qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della L.R. n. 17 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
 - in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;
 - tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sull'Albo on line di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it. Pertanto i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) – Chiarimenti:

Entro il termine del 20 giugno alle ore 12:00 possono essere richiesti chiarimenti a mezzo mail al seguente indirizzo domenico.asprone@unina.it:

lett. d): Documenti di gara

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;

lett. f) Responsabile del Procedimento: Prof. Ing Domenico Asprone

lett. g) modalità di pagamento e penali:

Nel rinviare a quanto stabilito dall'art. 21 del Capitolato, si precisa che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Per la disciplina sulle penali si rinvia all'art. 18 del Capitolato e si precisa che le stesse saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod. e clausola di recesso:

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). E' in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di

segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione. Inoltre sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui all'art. 216, co. 11, del D. lgs 50/2016.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione, nonché pubblicazione delle condizioni contrattuali di svolgimento del servizio:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Infine, si segnala che, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, le condizioni contrattuali di svolgimento del servizio saranno pubblicate sul sito web di Ateneo, fermo restando l'oscuramento delle parti contenenti segreti tecnici o commerciali. A tal riguardo si terrà conto delle dichiarazioni motivate e documentate rese in gara, secondo quanto previsto nella precedente lett. l).

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011

Il D.Lgs 218/2012, nel disporre l'entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, delle norme di cui al libro II del D.Lgs 159/2011 relative alla documentazione antimafia, ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 159/2011, con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, includendo in detta verifica anche i familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011. Ciò posto, atteso il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, lett. M), si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti già prima della conclusione dei lavori della Commissione richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno – Prefettura – U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011(v. nota 2). Nel segnalare che ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs 159/2011 le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta alla Prefettura, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione pecuniaria, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale

	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le

	società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorti ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle

procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.

Nota (3): si precisa che la carenza della dichiarazione di accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è regolarizzabile mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9, D.lgs 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'art 4, ultima parte, del presente elaborato "Norme di Gara".

Napoli, 7 giugno 2019

F.TO IL Direttore
Prof. Ing. Andrea Prota

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA
Responsabile: DOTT.SSA IMMACOLATA DIEZ Capo dell'Ufficio
RUP PROF. ING. DOMENICO ASPRONE
Mail domenico.asprone@unina.it
Indirizzo PEC: domenico.asprone@personalepec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: domenico.asprone@unina.it
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.